



Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2022/18

Deliberazione n. 6 del 20/01/2022

ALLEGATI - ALLEGATO A

OGGETTO: Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione 2022 - 2024.

DATO ATTO che la presente seduta si è svolta con il Segretario Generale Francesco Grilli, collegato da remoto e la Presidente della Provincia di Perugia presente presso la sede di Piazza Italia.

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 24 Dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 Dicembre 2021, che dispone il differimento al 31 Marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO l'art. 163 del TUEL e s.m.i. che fissa le disposizione relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria e che testualmente recita:

“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”.

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso

dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3- quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.;

RICHIAMATO, inoltre, il punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria armonizzata;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15, adottata in data 22/06/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021 – 2023;
- le successive variazioni che di seguito si dettagliano:

Organo	numero atto	Data Deliberazione	Oggetto atto di variazione
Consiglio Provinciale	20	20/07/2021	Art. 193 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi. Bilancio di Previsione 2021 – 2023. Assestamento generale al Bilancio di Previsione 2021 – 2023. Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa e applicazione q.p. avanzo di amministrazione 2020.
Consiglio Provinciale	30	21/09/2021	Bilancio di Previsione 2021 – 2023. Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa e applicazione q.p. Avanzo di Amministrazione 2020. Bilancio di Previsione 2021 – 2023. Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa e applicazione q.p. Avanzo di Amministrazione 2020.
Consiglio Provinciale	43	30/11/2021	Bilancio di Previsione 2021 – 2023. Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa e applicazione q.p. Avanzo di Amministrazione 2020.
Determinazione Dirigenziale del Servizio Finanziario	3275	23/12/2021	Bilancio di previsione 2021 - 2023 - Variazione di esigibilità e adeguamento fondo pluriennale vincolato (FPV) - Art. 175, comma 5-quater, TUEL - Salario Accessorio
Determinazione Dirigenziale del Servizio Finanziario	3301	27/12/2021	Bilancio di previsione 2021 - 2023 - Variazione di esigibilità e adeguamento fondo pluriennale vincolato (FPV) - Art. 175, comma 5-quater, TUEL

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 Aprile 2014, n.56 e s.m.i) n. 126 del 22/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 e sono stati affidati i capitoli di bilancio in gestione ai Responsabili dei Servizi, successivamente integrata in conseguenza delle variazioni sopra indicate;

ATTESA, ad oggi, l'impossibilità di assegnare il Piano Esecutivo di Gestione ai Responsabili di Servizio, come stabilito dall'art. 169 del T.U.E.L., in base al Bilancio deliberato;

RITENUTA comunque la necessità di assicurare la continuità della gestione assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi per l'esercizio provvisorio autorizzato;

DATO ATTO che, i capitoli di entrata e di spesa attribuiti a ciascun Responsabile del Servizio sono quelli relativi agli stanziamenti aggiornati dell'annualità 2022 dell'ultimo bilancio approvato 2021 - 2023 – che vengono riepilogati nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – “ALLEGATO A“ in coerenza con gli obiettivi della seconda annualità del PEG 2021 - 2023 che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e in vigenza dell'esercizio provvisorio, sono assegnati provvisoriamente alle strutture dirigenziali;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i;

VISTO, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l’assistenza del Segretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

- 1) **DI ASSEGNARE** a ciascun Responsabile del Servizio, al fine di assicurare la continuità della gestione, nel periodo di esercizio provvisorio, come previsto all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, le risorse strumentali e finanziarie contenute nell’ultimo Bilancio assestato (2021 - 2023), limitatamente, per ciascun intervento di spesa, alle spese non superiori mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato (art. 163 c. 1);
- 2) **DI STABILIRE**, in particolare, che i capitoli di entrata e di spesa già attribuiti a ciascun Responsabile di Servizio nell’esercizio 2021, siano assegnati ai Responsabili di Servizio per l’esercizio provvisorio 2022, come risultanti dallo schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale – “ALLEGATO A –” in coerenza con gli obiettivi della seconda annualità del PEG 2021 - 2023;
- 3) **DI STABILIRE** altresì, che la presente assegnazione ha efficacia fino all’approvazione del P.E.G. provvisorio;
- 4) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e su “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- 5) **DI DARE ATTO** che il dott. Alberto Orvietani è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: STEFANIA PROIETTI

Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI